



TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il giudice, dott. Alessandro Nastri, designato in data 13/03/2023,
letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII presentata
con domanda depositata – tramite OCC, ai sensi dell’art. 68, co. 1, CCII – in data 10/03/2023 da
[REDACTED] rappresentata e difesa dall’avv.

Lorenzo Piermarini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via G. Petroni n. 28,
giusta procura in calce alla proposta;

dato atto che alla suddetta domanda è stata allegata la relazione dell’OCC ai sensi dell’art. 68, co. 2
e 3, CCII;

premesso che, ai sensi dell’art. 70, co. 1, CCII, il giudice deve anzitutto verificare l’ammissibilità
della proposta e del piano, non dando corso alle attività (propedeutiche all’omologazione) previste
dal medesimo articolo laddove ravvisi la mancanza dei requisiti oggettivi e/o soggettivi di accesso
alla procedura, e pronunciando in tal caso decreto di inammissibilità (v. sul punto, da ultimo, Trib.
Ferrara 2 marzo 2023 e Trib. Bologna 21 febbraio 2023, anche per le diverse tesi circa il giudice
dinanzi al quale tale decreto sarebbe reclamabile);

considerato che, nell’ambito della suindicata verifica, con decreto del 04/04/2023 (ritualmente
comunicato in pari data al debitore istante e all’OCC) lo scrivente giudice ha rilevato
l’inammissibilità della proposta di piano per contrasto – sotto un duplice profilo – con la previsione
di cui all’art. 67, co. 4, CCII, assegnando alla debitrice (in applicazione analogica dell’art. 47, co. 4,
CCII) il termine di quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti,
ovvero, in alternativa, per acquisire e documentare *“l’espresso assenso dei creditori ipotecari e del
creditore privilegiato al trattamento proposto con la proposta in esame, sia sotto il profilo del
quantum, sia dal punto di vista della dilazione temporale”*;

dato atto che, con note illustrative depositate in data 18/04/2023, la debitrice istante ha fatto
presente che *“a causa degli angusti margini temporali accordati dalla Legge, non le è stato
possibile intavolare concrete trattative con il l’Istituto Bancario titolare di ipoteca sulla sua casa di
abitazione, in grado di apportare modifiche al piano proposto”*, ed ha insistito per l’ammissibilità
della proposta;

considerato che la debitrice ha a tal fine affermato che il valore di mercato dei beni immobili *“è
quello che l’O.C.C. attesta con il suo prudente apprezzamento, che nel caso è quello che esiterebbe
dopo le due (solite) aste deserte”* (come sarebbe confermato anche dal contegno del creditore
ipotecario, che *“vista la mora solo parziale nel pagamento delle rate di mutuo, non ha avviato
recuperi di alcun genere, essendo consapevole della [...] scarsa fruttuosità”* delle vendite coattive),

ed ha evidenziato che non è necessaria *“ai fini dell’ammissibilità del piano e della proposta, una volta accertata la ricorrenza dei requisiti soggettivi del richiedente e degli elementi valutativi richiesti all’O.C.C., l’espressione preventiva e vincolante dei creditori interessati”*, essendo *“l’assenso preventivo dei creditori [...] estraneo alla procedura di cui trattasi”*, sicché tale assenso sarebbe stato impropriamente richiesto dal giudice con il decreto del 04/04/2023 *“in via analogica con la disciplina concordataria [...] senza però considerarsi che in base all’art. 67 CCII il piano ha contenuto “libero”, non vincolato quindi agli avvisi dei creditori”*;

ribadito che la proposta (non modificata, come detto, con le summenzionate note illustrative) appare inammissibile per contrasto – sotto un duplice profilo – con la previsione di cui all’art. 67, co. 4, CCII, in base alla quale *“è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall’OCC”*;

rilevato infatti che, quanto alla misura del realizzo conseguibile dai creditori ipotecari e privilegiati in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione dei beni immobili gravati da ipoteca, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile agli stessi, tale misura è stata attestata dall’OCC in *“€ 90.604,68, come di seguito specificato: valore di stima dell’immobile: € 189.500,00; abbattimento del 15% per immediatezza della vendita € 28.425,00; prezzo base prima asta € 161.075,00; prezzo minimo prima asta € 120.806,25; prezzo base asta seconda asta € 120.806,25; prezzo minimo seconda asta € 90.604,68”* (v. pag. 11 della relazione dell’OCC);

ritenuto che, in assenza di un’esecuzione già pendente nella quale vi siano stati ribassi d’asta (come nei casi affrontati, ad esempio, da Trib. Avellino 25 gennaio 2023 e Trib. Campobasso 2 gennaio 2020), appare del tutto arbitrario quantificare la misura di cui alla summenzionata disposizione sulla base di ipotizzate *“aste deserte”* (non essendo condivisibile, ad avviso dello scrivente giudice, l’affermazione di alcune pronunce – tra cui Trib. Napoli 2 aprile 2019 – secondo cui *“in base alla comune esperienza in ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno 2 esperimenti d’asta deserte”*), dovendo piuttosto aversi riguardo al valore di mercato del bene, sia pure *“adattato”* alla natura coattiva della vendita (con l’usuale ribasso del 15%) e al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene e della quota parte delle spese generali imputabili alla *“sottomassa”* (in applicazione analogica della disposizione di cui all’art. 84, co. 5, CCII) nell’alternativo scenario della liquidazione controllata (v. in tal senso, sia pure con riferimento all’alternativa rappresentata – *ratione temporis*, nei casi esaminati – dalla procedura di liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14-ter ss. l. 3/2012, Trib. Avellino 25 gennaio 2023 e Trib. Pistoia 27 dicembre 2013; *contra*, per la tesi secondo cui lo scenario alternativo da considerare sarebbe quello dell’esecuzione individuale, si vedano Trib. Lucca 14 agosto 2014 e Trib. Napoli Nord 21 dicembre 2018);

osservato che non appare condivisibile la doglianza sollevata sul punto – con le note illustrative del 18/04/2023 – dalla debitrice istante, secondo cui il valore di mercato dei beni immobili *“è quello che l’O.C.C. attesta con il suo prudente apprezzamento, che nel caso è quello che esiterebbe dopo*

le due (solite) aste deserte” (come sarebbe confermato, in tesi, anche dal contegno del creditore ipotecario, che *“vista la mora solo parziale nel pagamento delle rate di mutuo, non ha avviato recuperi di alcun genere, essendo consapevole della [...] scarsa fruttuosità”* delle vendite coattive); considerato infatti che la predetta doglianza appare basata sull’erroneo assunto secondo cui il giudice della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore dovrebbe limitarsi a recepire *“acriticamente”* l’attestazione effettuata dall’OCC ai sensi del comma 4 dell’art. 67 CCII, laddove è invece evidente che il giudice, già in tale sede, possa e debba effettuare un sindacato *“estrinseco”* sulla predetta attestazione, avuto riguardo, in particolare, alla congruità e logicità dei criteri utilizzati dall’OCC per la quantificazione del valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto di cause legittime di prelazione (v. *ex multis*, sia pure con riferimento all’analoga attestazione che era prevista dall’art. 160, co. 2, l.f., Trib. Napoli 13 giugno 2018 e Trib. Udine 17 ottobre 2016);

rilevato che non può, d’altra parte, condividersi l’assunto della debitrice relativo alla pretesa necessità di valorizzare – ai fini della valutazione del valore di mercato (nell’accezione sopra richiamata, ossia nell’ottica di una vendita coattiva e del ricavato ivi conseguibile al netto dei relativi costi) degli immobili di sua proprietà – la mera inerzia sinora mostrata dai creditori muniti di cause legittime di prelazione sui medesimi immobili, trattandosi di una circostanza che appare di per sé inidonea ad influire sulla suddetta valutazione;

ribadito, inoltre, che la proposta e il piano appaiono in contrasto con la previsione dell’art. 67, co. 4, CCII anche per quel che concerne la tempistica dei pagamenti in favore dei due creditori ipotecari e del creditore privilegiato Agenzia delle Entrate – Riscossione;

premesso al riguardo che, quanto alla prospettazione del *“pagamento del 100% del credito vantato dalla [REDACTED] garantito da ipoteca in relazione al valore di mercato dell’immobile su cui l’ipoteca è iscritta”* nella tempistica di *“10 anni, coincidente con la durata residuale del contratto di mutuo che alla data della presente relazione non risulta essere inadempito”* (v. pag. 10 della proposta), la formulazione utilizzata dalla ricorrente appare volta ad invocare la sussistenza della fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 67 CCII, in forza del quale *“è possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data”*, fattispecie che, tuttavia, non ricorre nel caso in esame, sia perché, alla data del deposito della domanda, non risulta il regolare adempimento del mutuo da parte della ricorrente (v. pag. 4 della proposta, in cui egli stesso riferisce che vi sono *“rate arretrate per circa € 33.000,00”*), il quale neppure chiede di essere autorizzato al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a tale data, sia perché il pagamento, nella fattispecie *de qua*, deve essere integrale, laddove nel caso di specie viene prospettato un pagamento non integrale (nella misura del 7,53%) per la parte eccedente il valore attribuito all’immobile ipotecato, in tal modo includendo il debito nel concorso;

ritenuto che, in mancanza di una disposizione analoga a quella prevista dall’art. 86 CCII per il concordato preventivo (applicabile al concordato minore, in quanto compatibile, in virtù del

richiamo operato dall'art. 74, co. 4, CCII, ma non alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, caratterizzata – tra l'altro – dall'assenza di una votazione), e al di fuori della peculiare ipotesi disciplinata dal comma 5 dell'art. 67 CCII, la previsione di cui al comma 4 del medesimo articolo va interpretata nel senso che, nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la soddisfazione dei crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, laddove sia prevista la liquidazione dei beni gravati dalla prelazione), che equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo (v. *ex multis* Cass. 11882/2020, Cass. 3482/2016 e Cass. 17461/2015), è possibile solo laddove i creditori interessati prestino preventivamente il proprio assenso (v. sul tema, con riferimento alla procedura di piano del consumatore sotto il vigore della l. 3/2012, Cass. 22291/2020, Cass. 27544/2019 e Cass. 17834/2019 e Cass. 4451/2018, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Nola 12 aprile 2022 e Trib. Velletri 26 marzo 2021, Trib. Avellino 21 ottobre 2019 e Trib. Ferrara 11 novembre 2019), peraltro in maniera espressa e non mediante un mero silenzio-assenso (v. in senso contrario Trib. Avellino 9 febbraio 2022, sull'assunto – qui non condiviso – secondo cui dai meccanismi che regolano la procedura in esame si evincerebbe la sufficienza di un silenzio-assenso in sede di osservazioni da parte del creditore interessato);

precisato che, tra l'altro, per legittimare (al di fuori, come detto, dell'ipotesi di cui all'art. 67, co. 5, CCII) una soddisfazione maggiormente dilazionata dei suddetti crediti non possono neppure invocarsi le scadenze originarie delle rate di mutuo ipotecario, poiché, come chiarito dalla Suprema Corte, nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento deve considerarsi pienamente operante il principio in base al quale tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura (v. Cass. 17834/2019);

ritenuto che, pertanto, nel caso di specie, in mancanza di un preventivo espresso assenso da parte di tutti i creditori interessati, appare illegittima la previsione del pagamento in cinque anni dei crediti vantati dalla Banca Centro (ipotecario) e dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione (privilegiato) e in dieci anni del credito vantato dalla BPER (ipotecario);

considerato che, rispetto al suesposto profilo di inammissibilità della proposta, inerente all'illegittimità della previsione della suindicata moratoria nel pagamento dei creditori ipotecari e del creditore privilegiato, nessuna specifica osservazione o replica si rinviene nelle note illustrative depositate in data 18/04/2023;

rilevato infine che, quanto alla doglianza della debitrice istante secondo cui *“ai fini dell'ammissibilità del piano e della proposta, una volta accertata la ricorrenza dei requisiti soggettivi del richiedente e degli elementi valutativi richiesti all'O.C.C., l'espressione preventiva e vincolante dei creditori interessati”*, essendo *“l'assenso preventivo dei creditori [...] estraneo alla procedura di cui trattasi”* (ragion per cui tale assenso sarebbe stato dunque impropriamente richiesto dal giudice con il decreto del 04/04/2023 *“in via analogica con la disciplina concordataria [...] senza però considerarsi che in base all'art. 67 CCII il piano ha contenuto “libero”, non vincolato quindi agli avvisi dei creditori”*), tale doglianza appare del tutto infondata, atteso che l'acquisizione del preventivo assenso dei creditori ipotecari e del creditore privilegiato è stata

prospettata dallo scrivente giudice non già in applicazione analogica di disposizioni sul concordato preventivo, bensì quale strumento (alternativo alla modifica della proposta e del piano) per superare la previsione – altrimenti illegittima – di una soddisfazione dei suddetti creditori in misura inferiore a quella minima prevista dalla disposizione di cui all'art. 67, co. 4, CCII, disposizione il cui mancato rispetto non può certo giustificarsi invocando un preteso contenuto “libero” del piano; ritenuto che, pertanto, per tutti i motivi sopra esposti, la domanda in esame va dichiarata inammissibile;

visto l'art. 70, co. 1, CCII,

dichiara

il ricorso inammissibile.

Si comunichi alla debitrice ricorrente e all'OCC.

Terni, 08/05/2023

Il Giudice

(dott. Alessandro Nastri)